

N. R.G. 8301/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8301-1/2023 promossa da:

Parte_1, (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Fantini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, Via XX Settembre 57.

Opponente

CONTRO

Controparte_1 C. F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierfrancesco Miele e Gianmarco Miele del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma, Via Chiana n. 35.

pagina 1 di 15

Opposta

Controparte_2 (C.F. P.IVA_2), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Frezza, con studio in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18.

Opposta**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Per Parte_1 :

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa, contrariis reiectis:

In via preliminare: - Disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata n. 08320220008527280003, dell'importo complessivo di € 129.980,88, relativa al ruolo n. 2022/002609 esecutivo in data 30.09.2022, stante la sussistenza di gravi motivi; Nel merito: 1) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I), la nullità/invalidità della cartella esattoriale n. 08320220008527280003, quale atto di intimazione/precetto, per inesistenza ovvero inefficacia del ruolo esattoriale n. 2022/002609 quale titolo esecutivo, essendo il credito azionato non di natura pubblica ma di natura privata; 2) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) la nullità delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente per violazione dell'art. 4.4 dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005 (violazione del divieto di acquisire ulteriori garanzie sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo pubblico di garanzia gestito dal ^{Contr} e per l'effetto la nullità/invalidità della cartella esattoriale opposta n. 08320220008527280003; 3) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo III-IV), sotto i diversi profili, la nullità ex art. 33, comma 1 e art. 33, comma 2 lett. t) e 36 del Codice del Consumo dell'art. 7 delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente, la decadenza ex art. 1957 c.c. dall'azione di garanzia con conseguente liberazione del garante opponente, e per l'effetto dichiarare la invalidità/nullità della cartella esattoriale in questa sede contestata; 4) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo V) la nullità degli artt. 2, 7 e 9 delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente, la decadenza ex art. 1957 c. c. dall'azione di garanzia con conseguente liberazione del garante opponente e per l'effetto dichiarare la invalidità/nullità della cartella esattoriale in questa sede contestata;

pagina 2 di 15

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2023 a *Controparte_1* [...] (d'ora innanzi, per brevità, *Contr* e ad *Controparte_7* (di seguito *CP_9*), *Parte_1* chiedeva l'accertamento della nullità/invalidità della cartella esattoriale n. 08320220008527280003, con la quale *CP_9* gli aveva intimato il pagamento della somma € 129.972,29, escutendolo quale fideiussore di *Pt_2* (d'ora in poi *Pt_*) *Parte_3*, a seguito dell'inadempimento di quest'ultima società al contratto di fido temporaneo autoliquidante, intercorso in data 14.09.2018 con Banca Nazionale del Lavoro spa (d'ora innanzi, per brevità, *Contr*, e garantito dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, attraverso *Contr*. Aggiungeva che, sempre in data 14.09.2018, *Contr* aveva erogato alla società *Pt_2* un prestito personale di € 200.000,00 rimborsabile in 17 mesi, ed anch'esso garantito da fideiussione specifica di esso opponente, di *Persona_1*, *Persona_2* e *Persona_3* in seguito all'insolvenza della società debitrice *Pt_2*, *Contr* quindi aveva provveduto ad escutere la garanzia del Fondo e, conseguentemente, *Contr* aveva erogato in data 27.07.2021 alla banca finanziatrice l'importo corrispondente alla perdita di € 129.980.88.

Ancora, deduceva che in data 27.06.2022, *Contr* aveva notificato ad esso opponente, a mezzo raccomandata a.r., la surroga della posizione n. 874171 in seguito all'escussione della garanzia da parte di *Pt_4* e aveva invitato i garanti di *Pt_2*, tra cui esso opponente *Parte_1*, al pagamento dell'importo di € 129.980.88.

Infine, deduceva che, stante il mancato adempimento spontaneo da parte dell'intimato, *Contr* aveva avviato la procedura d'iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva del medesimo importo e, in data 03.07.2023, esso opponente aveva ricevuto da parte di *CP_9* la notifica della cartella di pagamento n. 08320220008527280003, per la somma complessiva di € 129.980.88, relativa al ruolo n. 2022/002609, esecutivo in data 30.09.2022.

A fondamento dell'opposizione, *Pt_1* deduceva, in primo luogo, l'invalidità della cartella esattoriale impugnata per inesistenza del titolo esecutivo, assumendo che nel caso di specie si verteva in materia di riscossione di un credito fondato su un rapporto di natura privatistica, in virtù della deroga alla regola generale contenuta nella disposizione di cui all'art. 21 del D.lgs. 46/99, onde il ruolo esattoriale non poteva assumere *ex se* natura di titolo esecutivo, occorrendo, al contrario, che l'ente creditore si precostituì un titolo specifico avente efficacia esecutiva, in forza del quale procedere alla formazione del ruolo.

Chiedeva, di conseguenza e previa sospensione cautelare, la dichiarazione dell'inesistenza del diritto degli enti convenuti a procedere ad esecuzione forzata, e l'annullamento della cartella impugnata.

A fondamento dell'opposizione, inoltre, *Pt 1* faceva valere ulteriori profili afferenti alla nullità della fideiussione rilasciata in favore di *Contr*

Evidenziava, al riguardo, la nullità della garanzia, per violazione del divieto di acquisire un'ulteriore garanzia personale sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo gestito da *Contr* sul punto evidenziava come, a garanzia del fido temporaneo autoliquidante di € 250.000,00, era stata prestata la garanzia pubblica del Fondo ai sensi della legge n. 662/1996 per l'intero importo, rappresentando dunque la fideiussione prestata da esso opponente una duplicazione della garanzia pubblica già rilasciata, in violazione dell'art. 4.4. dell'All.1 DM attività produttive del 23.9.2005.

Tale norma, infatti, prevede che sulla quota già garantita dal Fondo non possa essere acquisita "alcun'altra garanzia reale, assicurativa e bancaria", categoria in cui rientrerebbe, ad avviso di parte attrice, anche la fideiussione rilasciata dal *Pt 1*. Dalla nullità della fideiussione in esame deriverebbe dunque, ad avviso dell'opponente, la nullità della cartella esattoriale impugnata.

In secondo luogo, l'opponente faceva valere la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione specifica, in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 206 del 2005 (Codice del Consumo), per violazione dell'art. 33, comma 1 e comma 2, lett. t); in tal senso, evidenziava che l'art. 7 in questione, stabilendo che l'obbligazione del fideiussore rimaneva valida sino all'integrale pagamento di quanto dovuto e senza necessità di escussione del debitore principale o del fideiussore entro i termini di cui all'art. 1957 c.c., da intendersi così derogato, impediva al consumatore di far valere l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., risultando così vessatoria.

Dalla nullità della predetta clausola, dunque, l'opponente faceva derivare il diritto del garante di eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c. Infatti, ad avviso del fideiussore escusso, nel caso di specie l'obbligazione principale è scaduta in data 27.6.2022, dunque il *Contr* avrebbe dovuto proporre le istanze di recupero credito entro il 27.12.2022, mentre esse sono state effettuate solo con la notifica della cartella esattoriale del 3.7.2023.

Infine, parte attrice deduceva la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate a favore di *Contr* in quanto le clausole contrattuali di cui agli artt. 2, 7 e 9 della garanzia ripetevano lo schema predisposto dall'ABI in data 3.10.2002, e dichiarato contrario all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990 dalla Banca d'Italia con delibera n. 55 del 2.05.2005, avendo l'Istituto ritenuto che gli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza della fideiussione) del predetto schema, nella misura in cui costituivano disposizioni applicate in modo uniforme dalle associate di ABI, realizzavano un'intesa restrittiva della concorrenza, come tale nulla.

pagina 5 di 15

Dalla nullità del predetto art. 7, deriverebbe secondo l'opponente il venir meno della deroga all'art. 1957 c.c. e dunque la possibilità per *Parte 1* di far valere la decadenza del creditore dal diritto di escutere il fideiussore, posto che le istanze di recupero credito sarebbero state effettuate dopo sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.

Con comparsa di costituzione depositata il 27 settembre 2023, *Contr* chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo la validità della procedura di recupero coattivo mediante ruolo.

Chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa *Contr* quale soggetto tenuto a manlevarla da ogni pregiudizio eventualmente derivante dal riconoscimento delle ragioni dell'opponente, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale per la ripetizione delle "spese legali e risarcitorie" del giudizio.

Quanto al primo profilo, *Contr* evidenziava che la natura pubblicistica del credito garantito giustificava il ricorso alla riscossione mediante ruolo, come specificamente disposto per legge e riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata; invero, l'avvenuta escussione della garanzia pubblica determinava la propria surrogazione nella posizione del garantito, attribuendo ad esso *Contr* un diritto privilegiato non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo e, quindi, dotato di natura pubblicistica.

Nonostante la regolarità della notifica della citazione, nessuno si costituiva in giudizio per *Contr* onde ne veniva dichiarata la contumacia.

Con comparsa di risposta depositata in data 22 settembre 2023, si costituiva in giudizio anche *[...]* *Controparte 7* (d'ora in poi, *CP 9*), eccependo, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo in subordine, in caso di accoglimento della domanda dell'opponente, la condanna dell'ente impositore a tenerla indenne e comunque a manlevarla da qualsiasi spesa di soccombenza processuale, e comunque con compensazione delle spese del giudizio. Respinta l'istanza cautelare, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 21 maggio 2025, veniva trattenuta in decisione senza termini.

Va in primo luogo dichiarata la contumacia di *Contr* che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.

Venendo, quindi, a valutare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da *CP 9*, va osservato che la stessa è infondata, e va respinta.

Sul punto, rileva il Giudicante che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la *legittimatio ad causam*, attiva o passiva, va accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva, ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica possibilità di accoglimento della domanda.

Tale accertamento deve concernere la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e il soggetto che nella domanda stessa si afferma titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto, o comunque responsabile della violazione del diritto stesso (si veda, *ex multis*, Cass. Civ., ordinanza n. 15952 del 16/06/2011, Cass. Civ. sentenza n. 6132 del 06/03/2008).

L'opposizione proposta, quindi, certamente è rivolta l' *Controparte 8*, in quanto titolare dell'azione esecutiva e, quindi, interessato a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.

Ciò premesso, nel merito va osservato che il primo motivo posto dall'attore a fondamento dell'opposizione, relativo all'invalidità della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo, è infondato e va respinto.

Invero, l'art. 2, comma 100, let. a) della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso *Controparte 6* allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, mediante il rilascio, a favore delle banche e degli intermediari finanziari, di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta.

La *ratio* della normativa è, infatti, quella di favorire l'accesso a fonti finanziarie per le piccole e medie imprese che, senza la previsione di una garanzia pubblica, non sarebbe economicamente sostenibile per gli istituti di credito.

A tal fine, l'art. 2, comma 4 del D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, prevede che *“in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”*.

Il richiamato art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, infatti, stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto *«si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni»*.

Per effetto del richiamo all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, contenuto nell'art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempito, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo l'art. 21 D.lgs. n. 46/1999 che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ma *“facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”*.

L'art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015, sul Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito *“si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”*, e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996, non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.

Ciò posto, va precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'art. 8bis comma 3 legge 3/2015 non va considerata né come una disposizione d'interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa, ma piuttosto come disposizione solo *“ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente”* (vedi Cass. Civ. n. 14915 del 31/05/2019).

Infatti, già nel previgente regime, doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godessero del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998.

La previsione di un regime privilegiato per la soddisfazione del credito pubblico risponde alla necessità di agevolare il recupero del sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato per agevolare lo sviluppo delle attività produttive e, quindi, recuperando tali somme, si va a reintegrare la provvista per ulteriori e future misure di sostegno.

La Cassazione, nelle pronunce più recenti, ha evidenziato come *“tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi”*. (Cfr. Cass. Civ., sez. 3, n. 1005 del 16/01/2023).

Una volta rinvenuto il fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente alla formazione del ruolo (art. 8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

In sostanza, si è affermato che *“In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell’entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”*. (Cass. Civ. ordinanza n. 36513 del 29/12/2023; Cass. Civ. ordinanza n. 9657 del 10/04/2024, vedi anche Cass. Civ. sentenza n. 32148 del 12/12/2024).

Nel solco delle predette pronunce, la Cassazione, con l’ordinanza n. 5786 del 04/03/2025, ha ulteriormente precisato che *“l’intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già menzionato, incide sulla natura e sulle caratteristiche stesse del credito, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura esattoriale di cui alla all’art. 17 del d. lg. 26 febbraio 1999 n. 46. A seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della “causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse -di natura pubblica- alla diponibilità del Fondo pubblico ex l. 662/1996[...]. Ne consegue che il Fondo pubblico è tenuto a recuperare il proprio credito per via esattoriale e senza necessità di precostituirsi un titolo esecutivo giudiziario, trattandosi di azione che ha per oggetto un credito di natura pubblicistica.”* (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 5786 del 04/03/2025).

Alla luce dell’orientamento sopra illustrato, appare chiaramente come il credito dell’opposta ^{Contr} debba essere considerato un credito di natura pubblicistica che, quindi, ben può essere riscosso mediante l’iscrizione a ruolo, senza che sia necessaria la precostituzione di un titolo esecutivo giudiziale; peraltro, tale azione di riscossione, ex art. 8 bis, comma 3, D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, può essere condotta anche contro i terzi prestatori di garanzie.

Quanto al secondo motivo di opposizione, afferente alla nullità della fideiussione per violazione del divieto di acquisire altra garanzia sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo gestito dal ^{Contr} esso è infondato e deve essere respinto.

L'attore richiama, a sostegno della propria tesi, il disposto letterale dell'art. 4.4 dell'Allegato. 1 al Decreto Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, a norma del quale sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcun'altra garanzia reale, assicurativa e bancaria; ad avviso di parte attrice, nel divieto in questione dovrebbe dunque rientrare anche la fideiussione sottoscritta a favore di *Contr* in quanto essa, pur avendo carattere di garanzia personale, ha tuttavia natura bancaria, essendo stata prestata a favore di una banca e a garanzia di un contratto bancario.

Tali considerazioni risultano, tuttavia, infondate.

Il divieto di cui all'art. 4.4. dell'Allegato 1 al D.M. in esame, infatti, si riferisce alle sole garanzie reali, a quelle bancarie e a quelle assicurative, tra le quali non può rientrare la fideiussione rilasciata da *Pt J* [...] che si configura come una garanzia personale che non è assimilabile ad una garanzia "bancaria", poiché, come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, è tale soltanto quella concessa da una banca.

La fideiussione personale, infatti, si differenzia sotto vari profili rispetto a quelle bancarie ed assicurative.

Quest'ultime garanzie sono, infatti, rilasciate da istituti bancari e compagnie assicurative, ossia enti sottoposti a specifica regolamentazione e vigilanza, mentre la fideiussione personale è rilasciata da un soggetto privato, che garantisce col proprio patrimonio l'adempimento delle obbligazioni di un terzo.

L'art. 4.4. in esame, dunque, contempla limitazioni che riguardano le sole "garanzie reali, assicurative e bancarie", mentre non esclude la possibilità di acquisire ulteriori garanzie di tipo personale sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo.

Pertanto, poiché la norma di riferimento è inequivoca nel consentire l'acquisizione di ulteriori garanzie di tipo personale, anche il secondo motivo di opposizione deve essere respinto.

Per quanto attiene agli ulteriori motivi d'opposizione, va osservato quanto segue.

L'odierno opponente invoca la tutela consumeristica, deducendo la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione, in quanto la stessa, derogando al disposto dell'art. 1957 c.c., verrebbe ad assumere carattere vessatorio ai sensi degli artt. 33, co. 1 e co. 2, lett. t).

Presupposto essenziale ai fini dell'eventuale applicabilità della normativa in esame è, dunque, quello afferente alla sussistenza in capo al ricorrente della qualifica di consumatore.

Al riguardo va osservato che l'opponente, nell'ambito della fattispecie in oggetto, può ben considerarsi consumatore, dal momento che non risulta che lo stesso abbia rilasciato la fideiussione in esame a favore di *Pt_2* al di fuori dell'esercizio della propria attività commerciale, industriale o, comunque, professionale; non risultando, quindi, la finalità professionale del rilascio di detta fideiussione, viene in rilievo il rapporto di parentela con il fratello *Persona_2*, socio al 100% e amministratore unico di *Pt_2*, che ulteriormente qualifica la posizione dell'odierno opponente quale consumatore.

In tal senso, appare utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, cui si conforma quella nazionale di legittimità, che muove nel senso di respingere la tesi del c.d. - "professionista di rimbalzo", secondo cui è da considerare professionista anche colui che garantisce il debito contratto da un soggetto che, quale debitore principale, agisce nell'esercizio della propria attività professionale.

Sul punto, la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale hanno infatti chiarito che la qualifica di "consumatore" deve essere attribuita con riguardo specifico al singolo soggetto che sottoscrive il contratto, prendendo in considerazione gli scopi per cui egli si determina a stipulare l'accordo, e non anche le ragioni per cui il debitore principale ha contratto la sua obbligazione.

In questo senso, dunque, la circostanza che il debitore principale, ossia *Pt_2*, abbia contratto il proprio debito con *Contr* nell'esercizio della propria attività commerciale e per fini professionali, non vale a togliere a *Parte_1*, quale fideiussore, la qualifica di consumatore, con conseguente applicabilità della normativa consumeristica.

Per quanto attiene alla vessatorietà della clausola di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione in esame, è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la clausola che deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. nell'ambito del contratto di fideiussione, in quanto determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore, è da considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t), Codice del Consumo.

Di conseguenza, è onere del professionista – in tal caso, *Pt_4* – provare che la clausola in questione sia stata oggetto di trattativa individuale [ex art. 34, comma 5, del Codice del Consumo](#), non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'[art. 1341 c.c.](#)

Nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'[art. 1957 c.c.](#), ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dal [Codice del Consumo](#), con onere per il professionista di provare che le clausole considerate vessatorie sono state oggetto di trattativa individuale [ex art. 34 comma 5 del Codice del Consumo](#), non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'[art. 1341 c.c.](#) (Trib. Lecco 20.09.2024, n. 627; Cass. Civ. 2023 n. 27558).

Nel caso di specie, non risulta sul punto provata alcuna trattativa individuale intercorsa tra l'opponente e ^{Contr} con riferimento alla clausola di cui all'art.7 in esame, atteso che, peraltro, la banca, soggetta al suddetto onere probatorio, non si è neppure costituita in giudizio.

Dalla vessatorietà della clausola deriva, dunque, la disapplicazione della stessa e la conseguente operatività del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

Al riguardo, va precisato che la fideiussione in oggetto reca, all'art. 8, la clausola di pagamento "a semplice richiesta scritta", il che comporta, secondo la giurisprudenza di legittimità, al pari della clausola di pagamento "a prima richiesta", la sussistenza di una deroga parziale all'art. 1957 c.c. Infatti, mentre, di norma, per evitare di incorrere in decadenza il creditore è tenuto a proporre, nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione, un'azione giudiziale per far valere le proprie pretese nei confronti del debitore, ove si tratti di fideiussione con clausola di pagamento "a semplice richiesta scritta", pur rimanendo fermo il termine di decadenza di sei mesi, è sufficiente che il creditore rivolga al debitore una istanza di pagamento anche in via stragiudiziale.

In tale ultimo senso, si è espressa di recente la Suprema Corte, con la sentenza 13.01.2025, n. 835, secondo la quale "… nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale".

Quanto, poi, all'estensione della disciplina anche alle fideiussioni specifiche va richiamata la giurisprudenza del Tribunale di Milano, che con sentenza n. 7526/2023 ha ritenuto applicabile la disciplina di cui alla legge n. 287/1990 anche alle dette garanzie concluse in un arco temporale diverso da quello accertato con provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, impostazione che, di recente, ha ricevuto anche l'avallo della Suprema Corte di Cassazione Civile, n. 27243/2024.

Essendo dunque vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, la clausola di cui all'art. 7 della fideiussione dovrà ritenersi inefficace/nulla ai sensi dell'art. 36 Codice Consumo, consentendo di conseguenza al garante di eccepire la decadenza ex art. 1957 c. c.

pagina 12 di 15

L'art. 1957 c. c. testualmente recita: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.

Applicando tale regola al caso di specie, il creditore ^{Contr} avrebbe dovuto proporre, a pena di decadenza, le proprie istanze giudiziali contro il debitore principale IRTE entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.

La produzione documentale depositata dal ^{CP_6} (cfr. doc. 5 del fascicolo di detta parte) dimostra che l'obbligazione principale deve ritenersi “scaduta” ex art. 1957 c. c. in data 02.12.2019, ovvero quando l'allora ^{Contr} alla quale ^{Contr} si è surrogata, revocò il fido di euro 250.000,00 e chiese il pagamento dell'intera esposizione.

Entro 6 mesi da tale data l'allora ^{Contr} avrebbe dovuto agire nei confronti del debitore principale [...] ^{Pt_2} del che non è stata fornita nessuna prova in atti, non avendovi provveduto la stessa ^{Contr} che non si è costituita in giudizio, né avendo fornito detta prova ^{Contr}

La decadenza della banca dalla garanzia ex art.1957 c.c. è opponibile dal fideiussore odierno opponente anche alla terza chiamata ^{Contr} che, agendo in virtù della surrogazione legale ex art.1203 c.c. nella posizione della banca erogatrice, è esposta alle eccezioni inerenti ad esistenza ed entità del credito opponibili dal fideiussore nei confronti del creditore surrogato.

Al riguardo, va richiamata la recente pronuncia del Tribunale di Milano (n. 107/2023 del 09.01.2023), secondo la quale “... poiché la surrogazione legale di cui all'art.1203 n.3 c.c. importa il subingresso di un soggetto nella posizione giuridica di altro soggetto, con i diritti e le azioni si trasferiscono anche le eccezioni inerenti al diritto che forma oggetto di surrogazione. Da tanto consegue che i condebitori, nei cui confronti il debitore che ha adempiuto al debito comune fa valere il suo diritto alla surrogazione nel pagamento, possono opporre nei suoi confronti tutte le eccezioni opponibili al creditore originario in ordine all'esistenza e alla entità del debito” costante orientamento; e, sul punto, va richiamato anche l'orientamento della Suprema Corte, tra cui *ex multis* Cass.n.1818/1981, Cass.n.4507/2001 e Cass. Civ. n.7361/2010”.

Pertanto, il fideiussore odierno opponente deve ritenersi liberato ex art. 1957 c. c. e dunque non più obbligato verso il surrogante, con conseguente inefficacia di ogni azione esecutiva o coattiva proposta, ed invalidità/nullità della cartella esattoriale in questa sede contestata.

Quanto detto assorbe l'ulteriore ultimo motivo di opposizione, in relazione al quale l'opponente deduce la nullità parziale della fideiussione da lui rilasciata, evidenziando che le clausole di cui agli artt. 2, 7 e 9 del contratto ripetono fedelmente lo schema di garanzia fideiussoria predisposto dall'ABI in data 03.10.2002 e dichiarato dalla Banca d'Italia contrario all'art. 2 della legge n. 287 del 1990, nella misura in cui le medesime disposizioni risultano applicate in modo uniforme dalle banche associate, così realizzando una intesa restrittiva della concorrenza; sul punto, si veda Cass. n. 41994/2021, secondo la quale *"... i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti"*.

La sentenza in questione si riferisce alle sole fideiussioni *omnibus*, e non anche a quelle specifiche, tra le quali rientra, come detto, la fideiussione oggetto del presente giudizio, rilasciata a garanzia del mutuo chirografario concluso tra ^{Contr} e Pt_2; ma va, al riguardo, tenuto conto dell'ulteriore orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche in relazione alle fideiussioni specifiche, può configurarsi una violazione della normativa *antitrust* analoga a quella oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite.

Tuttavia, anche aderendosi al predetto orientamento, è necessaria la prova concreta di tale violazione da parte di chi intende farla valere in giudizio; prova che, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita dall'opponente.

Va dunque accolta l'opposizione proposta, e dichiarata l'inefficacia di ogni azione esecutiva o proposta, ed invalidità/nullità della cartella esattoriale in questa sede contestata.

^{Contr} ha formulato domanda riconvenzionale, chiedendo che, nel caso in cui le contestazioni dell'attore in ordine al comportamento di ^{Contr} dovessero essere accertate come fondate e fosse dichiarata l'invalidità delle garanzie accessorie acquisite, ^{Contr} fosse condannata *"... alla ripetizione a Controparte_6 delle somme a titolo di spese legali/risarcitorie del presente giudizio qualora dovessero essere riconosciute fondate le istanze dell'attore. Si chiede, pertanto, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'invalidità delle fideiussioni personali, condannare Controparte_5 alla ripetizione in favore di [...] Controparte_4 delle spese legali"*.

Pur non essendo del tutto chiara l'espressione "spese legali/risarcitorie", adoperata da *Contr* la domanda riconvenzionale appare da interpretarsi quale richiesta di *Contr* di essere tenuta indenne dalle spese di lite da *Contr* nell'ipotesi di declaratoria d'invalidità delle fidejussioni personali.

Va peraltro osservato, quanto alle spese di lite, che la pluralità di questioni controverse implicate dalla presente causa, e gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti sul punto, inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

Conseguentemente, la domanda riconvenzionale formulata da *Contr* non può trovare accoglimento, attesa, appunto, la disposta compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di *[...]* *Controparte_1* di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di *Parte_1*, in forza della cartella esattoriale n. 08320220008527280003;
- 2) Respinge la domanda riconvenzionale formulata da *Controparte_6* *Controparte_1* *[...]* ;
- 3) Dichiara compensate *inter partes* le spese di lite.

Così deciso in Firenze, il 14.6.2025

Il Giudice Estensore Dott.ssa Patrizia Pompei

Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT Matilde Gualtieri.